

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (26 agosto 1789)

da *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, in A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia moderna*, Einaudi, Torino, 1952

«Perché una Costituzione sia buona, occorre che essa sia fondata sui diritti dell'uomo, e li protegga». La necessità di definire innanzi tutto i diritti dell'uomo e del cittadino era stata avanzata già prima della presa della Bastiglia. Così, sull'eco della Dichiarazione d'indipendenza americana, la Francia rivoluzionaria formula la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Di questa presentiamo la premessa generale e i principali articoli che, approvati il 26 agosto 1789 dall'Assemblea nazionale, saranno posti a capo della Costituzione della nuova Francia votata il 3 settembre 1791. Anche se alcuni di questi articoli rivelano profonde ambivalenze, mentre altri dovranno esser contraddetti dalle successive risoluzioni della stessa Assemblea costituente (lett. 18), essi conservano intatto il loro valore di principio; tanto è vero che furono introdotti in tutte le Costituzioni liberali dell'Ottocento.

Gli «immortali principi» sono espressione della filosofia del Settecento. È perciò naturale che l'Assemblea abbia voluto chiamare a testimone e quasi a garante dei diritti rivendicati non il Dio delle religioni rivelate ma l'Essere Supremo professato dai deisti del secolo XVIII.

Per quanto riguarda il principio della libertà (Art. 4), la Dichiarazione dei diritti segue l'ispirazione di Montesquieu: libera espansione dell'individuo nel rispetto dei diritti altrui («la libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri»). Insieme alla rivendicazione della libertà personale, si ribadiscono la libertà politica e la libertà di pensiero; ma libertà significa anche sovrana disponibilità dei propri beni: la rivendicazione del diritto di proprietà (Art. 17) nel 1789 suonava polemica e rivoluzionaria nei confronti dell'Ancien Régime ancorato al feudale «possesso».

Se in questa Dichiarazione riconosciamo l'eco delle libertà inglesi conquistate attraverso le rivoluzioni del secolo XVII e della Dichiarazione di indipendenza dei coloni americani del 1776, notiamo, però, che qui i diritti del cittadino sono proclamati in termini universali ed assumono un rilievo che né la libertà inglese né quella americana presumevano di avere: soltanto questa sorta di «universalità» – ha sottolineato uno studioso – avrebbe potuto dare alle iniziative della Costituente quell'autorità «irrecusabile» della quale i rivoluzionari francesi sentivano l'importanza nel momento in cui affrontavano il difficile compito di creare un nuovo potere «all'interno» di quello antico.

I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in *Assemblea Nazionale*, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri [...] In conseguenza, l'*Assemblea Nazionale* riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspicci dell'Essere Supremo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino:

Art. 1. - Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Art. 2. - Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

Art. 3. - Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

Art. 4. - La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

[...]

Art. 6. - La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Art. 7. - Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determi-

nati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.

[...]

Art. 9. - Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 10. - Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Art. 11. - La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Art. 12. - La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

Art. 13. - Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d'amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze.

Art. 14. - Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata.

Art. 15. - La società ha il diritto di chiedere conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.

[...]

Art. 17. - La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.